

Definizioni

A parziale deroga, integrazione e/o modifica delle definizioni riportate sul mod. Responsabilità Civile Generale, si conviene quanto segue:

Per " Contraente "	S'intende	A.N.S.P.I. – Associazione Nazionale S. Paolo Italia
Per " Società "	S'intende	Società CATTOLICA di Assicurazione
Per " Assicurati "	S'intende	<p>a) Ogni "persona fisica" cui l' A.N.S.P.I. ha conferito la qualità di Tesserato/Associato agli Oratori e Circoli (ai sensi dell' Art. 5 della Statuto nazionale) tramite consegna della tessera, l'incasso della quota associativa, comprensiva di quella per l'assicurazione e la regolarizzazione informatica della procedura di tesseramento;</p> <p>b) Ogni "Comitato" che sia struttura territoriale dell' A.N.S.P.I. , costituito come Associazione autonoma che riceve l'abilitazione al funzionamento secondo le modalità previste dal regolamento Nazionale agli art. 31 e 33, e che sia in regola con il pagamento dei contributi associativi.</p> <p>c) Oratorio e/o Circolo costituitosi in Associazione, che sia unità periferica o locale di base, riconosciuta tale dal Contraente attraverso l'affiliazione (ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Nazionale), che svolge l'attività secondo le linee programmatiche ed istituzionali del Contraente stesso e che sia in regola col pagamento associativo, quale sia la denominazione sotto la cui egida si riconosce.</p>
Per " Perdite Patrimoniali "	S'intende	Ogni danno che non sia conseguenza di danni materiali o di danni corporali

Precisazioni

Durata dell'assicurazione	Il presente contratto è stipulato per la durata di 5 anni dalle ore 24.00 del 31/12/2020 alle ore 24.00 del 31/12/2025 e si rinnoverà di anno in anno, salvo disdetta da inviarsi con lettera raccomandata da una delle parti contraenti entro 30 giorni dalla scadenza.
---------------------------	--

MASSIMALI ASSICURATI

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI		RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA	
€ 4.000.000 per sinistro, per anno e per ogni persona deceduta o ferita	€ 4.000.000 per danni a cose	€ 2.583.000 per sinistro e per anno	€ 1.000.000 per ogni persona deceduta o ferita

Condizioni Particolari

<p><i>EsPLICITAZIONI</i></p>	<p><i>A completamento di quanto descritto nel frontespizio di polizza si precisa l'oggetto dell'assicurazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta;</i> - <i>L'assicurazione comprende altresì l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) e vale sia che l'Assicurato agisca nella Sua qualità di proprietario che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente .</i> - <i>L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali deve rispondere - . Si specifica inoltre, che:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) la qualifica di Assicurato viene attribuita all'Ente Contraente, ai Suoi Enti di servizio, ai singoli Circoli ed Associati, ai preposti alle varie attività nei Circoli, ai singoli Associati, per le attività da loro svolte secondo le finalità istituzionali dell'Ente Contraente, sia come organizzatori che promotori di dette attività;</i> <i>b) La copertura della Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e/o conduzione anche di fabbricati costituenti il Comitato, gli Oratori e Circoli, la Presidenza Nazionale vale solo ed elusivamente per la porzione degli stessi strettamente legata all'attività A.N.S.P.I.;</i> <i>c) L'assicurazione si estende alla Responsabilità Civile derivante dall'operato dei volontari in servizio civile alternativo a quello militare, che svolgano comunque attività presso o in collaborazione coi Circoli e Segreterie A.N.S.P.I.;</i> <i>d) L'assicurazione si estende altresì alla Responsabilità Civile derivante dall'operato degli studenti e docenti del "Corso di perfezionamento in Progettazione Gestione e Coordinamento dell'Oratorio", istituito presso l'Università degli Studi di Perugia che svolgono l'attività presso le sedi convenzionate con la Presidenza Nazionale A.N.S.P.I.</i>
<p><i>DECORRENZA E SCADENZA DELLA ASSICURAZIONE</i></p>	<p><i>L'assicurazione decorrerà dalle Ore 24 della data di perfezionamento del contratto, purché nel frattempo sia stata corrisposta la rata iniziale di premio. Limitatamente ai Comitati, Oratori/Circoli e Tesserati/Associati degli stessi, la decorrenza dell'assicurazione viene fissata alle Ore 24 del giorno in cui il Delegato responsabile dell'Ente Contraente rilascerà attestazione di avvenuto pagamento della quota associativa comprensiva di quella per l'assicurazione. Per i singoli Tesserati/Associati la decorrenza della copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24 del giorno in cui il proprio Oratorio/Circolo avrà inoltrato informaticamente la richiesta di tesseramento.</i></p>
<p><i>ESTENSIONI DI GARANZIA</i></p>	<p><i>A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione sono considerati terzi tra loro i Tesserati/Associati, anche nei confronti dei Comitati, degli Enti di servizio, degli Oratori/Circoli e viceversa.</i></p>

<p>Segue estensioni di garanzia</p>	<p><i>L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile derivante dalla organizzazione e/o partecipazione a gite o escursioni turistiche, con estensione al Mondo intero. Resta però confermata l'esclusione dei rischi sottoposti alla Legge 990 del 24 Dicembre 1969 e successive modifiche.</i></p> <p><i>L'assicurazione vale altresì per la Responsabilità Civile derivante al Contraente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) Dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati ove hanno sede i Comitati, Oratori e Circoli;</i> <i>b) Dall'esercizio di Bar, sale da gioco, ritrovi e simili;</i> <i>c) Dalla proprietà e detenzione e/o uso di cartelli e/o insegne di qualsiasi genere;</i> <i>d) Dall'esercizio di case di soggiorno, campi scuola, campeggi, colonie marine o montane, compreso il rischio di somministrazione di sostanze avariate, preparate anche in proprio;</i> <i>e) Dall'esercizio di cinema e teatri, aperti anche al pubblico;</i> <i>f) Dall'organizzazione e gestione di attività e manifestazioni musicali;</i> <i>g) Dall'organizzazione e svolgimento di sagre e feste, escluso comunque il rischio derivante da spettacoli pirotecnici ed uso di fuochi d'artificio nonché di gare o competizioni con macchine e veicoli mossi da motore;</i> <i>h) Dalla proprietà, detenzione e/o uso di impianti ed attrezzature tutte, anche sportive;</i> <i>i) Dall'art. 1714 C.C., a condizione che esista apposito guardaroba custodito, col limite di Euro 103,29 per ogni danneggiato, per i danni sofferti dagli Associati e/o terzi in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate. La presente garanzia non vale per gli oggetti preziosi, denaro e valori.</i>
<p>Assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro soggetti INAIL (R.C.O.)</p>	<p><i>Con la presente garanzia, Cattolica, nei limiti dei massimali indicati nella scheda di polizza, si obbliga a tenere indenne l'assicurato, purchè in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>1) Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 (e successive modifiche nonché del Decreto Legislativo 23 Febbraio n. 38), per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da Lui dipendenti o dai lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;</i> <i>2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento, di danni patrimoniali non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 Febbraio 2000 n. 38) cagionati ai prestatori di lavoro indicati al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali. Da tale garanzia sono comunque escluse le malattie professionali -.</i>

<i>Responsabilità Civile per Committenza Auto e Motoveicoli</i>	<i>L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Ente Contraente, ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai Suoi Dipendenti o commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a Lui locati -. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate -. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surroga della Società nei confronti dei responsabili -. Questa specifica estensione di garanzia è prestata con applicazione di una franchigia fissa di Euro 258,23 per ogni sinistro e vale nei limiti del territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino -.</i>
<i>Danni a mezzi Sotto carico e Scarico</i>	<i>La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi -. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso -.</i>
<i>Danni a cose Trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi</i>	<i>La garanzia comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso non possono essere rimosse -. Restano comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo -. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 258,23, e fino alla concorrenza massima di Euro 1.032,92 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo -.</i>
<i>Danni da incendio</i>	<i>La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni a cose di Terzi causati da incendio di cose di Sua proprietà o da Lui detenute, ferma l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo -. Qualora l'Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo Incendio, la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura -. La garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza con il limite del 20% del massimale stesso -.</i>
<i>Danni da sospensione od interruzione di esercizio</i>	<i>La garanzia comprende le responsabilità civili derivante all'Assicurato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza -. La presente estensione di garanzia viene prestata con un limite pari al 10% del massimale stesso, con uno scoperto del 10% per ogni sinistro -.</i>

<i>Esistenza di altre polizze per lo stesso rischio</i>	<i>Qualora per lo stesso rischio esistessero, al momento del sinistro, altre coperture assicurative, la presente assicurazione s'intende prestata in eccedenza ai massimali previsti da detta copertura e sarà obbligo del Contraente, qualora ne abbia conoscenza, comunicare gli estremi della stessa -.</i>
<i>Deroga al termine pagamento premi</i>	<i>A parziale deroga delle Condizioni Generali, il termine di 15 giorni previsto per il pagamento delle rate future di premio viene elevato a 30 giorni -.</i>

<i>Deroga al termine di disdetta del contratto</i>	<i>A parziale deroga delle Condizioni Generali, il termine previsto per l'invio della eventuale raccomandata di disdetta viene ridotto da tre mesi ad un mese -.</i>
<i>Regolazione del premio</i>	<p><i>La regolazione del premio verrà determinata con le seguenti modalità:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Entro 30 giorni dalla fine di ogni quadrimestre solare e di assicurazione, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società il numero degli Associati che hanno aderito all'assicurazione e che hanno versato al Contraente l'importo del premio sopraindicato;</i> ▪ <i>Sulla base di detta comunicazione si effettuerà il conteggio di regolazione, detraendo per ogni periodo quadrimestrale un terzo del premio corrisposto in prima rata;</i> ▪ <i>La differenza (che non potrà mai comportare un rimborso a favore del Contraente, essendo il premio di prima rata considerato anche come premio minimo) risultante dalla regolazione dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società;</i> ▪ <i>Se il Contraente non effettua la comunicazione dei dati suindicati o il pagamento dell'eventuale differenza attiva dovuta, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai Suoi obblighi -.</i>
<i>Forma delle comunicazioni</i>	<p><i>Tutte le comunicazioni, comprese le denunce di sinistro che l'Assicurato/Contraente è tenuto a fare, debbono essere trasmesse con modulo scaricabile dal sito WEB di A.N.S.P.I. in forma scritta ed indirizzate a:</i></p> <p style="text-align: center;"> Società CATTOLICA di Assicurazione Agenzia Generale di Modena Centro e Sassuolo Piazzale Risorgimento, 12 41121 – Modena (MO) Fax 0536/810817 – E-mail: assicurazione@anspi.it </p>

<i>Oggetto della assicurazione Per "Attività Turistica"</i>	<p><i>L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione di viaggi, soggiorni, pacchetti turistici ed escursioni con uso di tutti i mezzi di trasporto, con o senza accompagnamento delle comitive o dei turisti isolati, da parte dei propri dipendenti e/o incaricati:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) Ai sensi della C.C.V. (Convenzione Internazionale sui Contratti di Viaggio) ratificata in Italia con Legge 1084 del 27/12/1977</i> <i>2) Nonché ai sensi della direttiva CEE 90/314, così come recepita con Decreto Legislativo n. 111/95, per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti, incluse le perdite patrimoniali, intendendosi per tali i pregiudizi economici risarcibili a termini di polizza non conseguenti a lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali;</i> <i>3) Nonché ai sensi della L. R. Toscana n. 5283 del 30/05/1994 -.</i> <p><i>Le garanzie di cui sopra si intendono prestate nel mondo intero.</i></p>
---	--

<p><i>Validità della assicurazione per "Attività Turistica"</i></p>	<p><i>La copertura assicurativa vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa -. La garanzia non è operante per i danni conseguenti a fatti illeciti o circostanze già note all'assicurato all'inizio del periodo di assicurazione -. La copertura assicurativa vale a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di Legge relative alle autorizzazioni ed alle licenze di esercizio -. La garanzia assicurativa si estende anche, oltre ai rischi sopraindicati, anche per visite, lezioni ed escursioni promosse a scopo didattico-culturale e religioso, che possono essere effettuate in forma collettiva, anche senza l'uso di ordinari mezzi di locomozione -.</i></p>
<p><i>Massimali di copertura per "Attività Turistica"</i></p>	<p><i>Il massimale già indicato in polizza per i sinistri, rappresenta il massimo risarcimento della Società per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo anno assicurativo. Per le "perdite patrimoniali" il limite di risarcimento della garanzia, per anno assicurativo varrà fino alla concorrenza di € 51.645,68, col sottolimito di € 25.822,84 per ogni sinistro, con l'applicazione di un franchigia fissa di 258,23 per ogni danneggiato.</i></p>
<p><i>Gestione di tutti i sinistri</i></p>	<p><i>Al ricevimento della denuncia di sinistro da parte dell'Assicurato, la Società provvederà a richiedere la documentazione necessaria alla valutazione del sinistro e cioè:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) Dichiarazione attestante il verificarsi dell'evento dannoso;</i> <i>b) Copia di certificazione medica, ospedaliera e/o altra rilasciata al danneggiato, comprese ricevute, fatture ed altri documenti relativi;</i> <i>c) Copia della denuncia dell'autorità competente in caso di furto e/o smarrimenti;</i> <i>d) Ogni altra documentazione probatoria, relativa al sinistro -.</i> <p><i>La Società, in tutti i casi in cui riconosca di dover procedere alla liquidazione dei danni, deve provvedere entro i 30 giorni successivi -. I sinistri vengono liquidati in Italia ed in Euro -.</i></p>

Rischi esclusi	<p><i>Sono esclusi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. I danni che si verificassero in territori trovantisi in stato di guerra dichiarata e non dichiarata, nonché per eventi di tumulti, sommosse, scioperi, atti di sabotaggio e di terrorismo;</i> <i>2. I danni conseguenti a responsabilità derivante all'Assicurato dalla prestazione in proprio del servizio di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo di servizio relativo all'esecuzione del viaggio e del soggiorno;</i> <i>3. I danni conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;</i> <i>4. I danni a cose in consegna e custodia dell'Assicurato;</i> <i>5. I danni che si verificassero durante l'uso di mezzi di trasporto aereo, nel qual caso la garanzia cesserà di essere operante dal momento dell'imbarco fino a sbarco avvenuto;</i> <i>6. I danni conseguenti ad omissione nella modifica o stipulas di assicurazioni private o ritardi nel pagamento dei premi;</i> <i>7. I danni conseguenti ad insolvenze, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte dell'Assicurato;</i> <i>8. Nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai clienti dell'Assicurato gli importi (corrispondenti alla differenza tra il valore delle prestazioni dovute ed il valore delle prestazioni fornite) che l'Assicurato è tenuto a corrispondere al cliente in virtù del minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta;</i> <i>9. Sono altresì esclusi gli oneri risarcitori dovuti dall'Assicurato in forza di specifiche pattuizioni contrattuali.</i>
----------------	---

Esclusioni:

Ad integrazione di quanto convenuto agli artt. R16 delle Condizioni Generali ed all'art. R22 dell'estensione di garanzia R.C.O., sono esclusi i danni derivanti da:

- Estrazione, manipolazione, uso, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;*
- Violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;*
- Conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;*
- Campi magnetici e loro effetti.*

Rinvio alle Condizioni Generali di Assicurazione	<i>Per tutto quanto non previsto dalla presente normativa, vale quanto esposto sullo stampato Responsabilità Civile Generale, che forma parte integrante del presente contratto -.</i>
--	--